



Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 9 giugno 2017

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca,
visto l'articolo 20 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,
ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011² sulle importazioni agricole nel tenore della modifica del 16 settembre 2016³ è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.

9 giugno 2017

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 910.1
2 RS 916.01
3 RU 2016 3319

Allegato I

(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

N. 14 Tabella

14. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali, semi oleosi e merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali

...

Le voci di tariffa qui appresso sono modificate come segue:

Voce di tariffa	Prezzo soglia	Valore indicativo d'importazione	Informazioni complementari
...			
1102.9046	Gruppo 11	41.00	[14-6]
...			
1103.1112	Gruppo 11	48.00	[14-6]
1103.1192	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1103.1320	Gruppo 11	44.00	[14-6]
1103.1912	Gruppo 11	46.00	[14-6]
1103.1922	Gruppo 11	50.00	[14-6]
...			
1103.1993	Gruppo 11	46.00	[14-6]
...			
1104.2230	Gruppo 11	50.00	[14-6]
...			
2302.1010	Gruppo 11	45.00	[14-6]
...			